

TRANSITO E SOSTA NELLE AREE PORTUALI DI CONTAINERS CONTENENTI RIFIUTI

A cura dell'Ing. Antonio Mozzillo

La disciplina riguardante la sosta nelle aree portuali applicabile ai rifiuti caricati nei containers per la spedizione all'interno dei porti è alquanto complessa.

L'art. 193, comma 12, del D. Lgs. 152/06 vigente prevede che *“la sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti...nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, non rientrano nelle attività di stoccaggio rifiuti, purchè le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 48 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti dalla circolazione”*.

Il problema sorge quando le soste sono protratte oltre le 48 ore, poiché si genererebbe un'inusuale fattispecie di gestione degli stoccaggi, regolamentati dalle procedure semplificate (art.214-216 D.Lgs. 152/06) o dal Regime ordinario art. 208 del D.Lgs. 152/06.

In realtà, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con una circolare a chiarimento n° 28935 del 23-12-2008, precisa che simili situazioni ricadono sotto la specifica disciplina dettata dall'articolo 265, comma 2 del D. Lgs. 152/06 in cui si chiarisce che *“in attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche in materia di trasporto dei rifiuti, di cui all'articolo 195, comma 2, lettera 1), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 188 ter e dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 in materia di rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico, i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali. In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose”*.

